



MINISTERIO DE
AMBIENTE Y ENERGÍA

GOBIERNO
DE COSTA RICA

PROTOCOLLO D'INTESA

SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

tra

**IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

e

**IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELL'ENERGIA
DELLA REPUBBLICA DI COSTA RICA**

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica della Repubblica italiana (MASE) e il Ministero dell'Ambiente e dell'Energia della Repubblica di Costa Rica (MINAE), di seguito congiuntamente denominati "i Partecipanti";

Tenendo conto della Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. A/RES/70/1 *Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile*, adottata durante il Summit sullo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, e i suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) nell'ambito del pilastro "Pianeta";

Considerato che l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 17 rappresenta una piattaforma per rafforzare e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile attraverso il consolidamento e il miglioramento della cooperazione internazionale;

Considerata la rilevanza di alcuni specifici SDG e dei loro rispettivi target, che costituiscono una priorità per il mandato del MASE (in particolare, *SDG 6, SDG 7, SDG 12, SDG 13, SDG 14, SDG 15, SDG 17*);

Considerato che la Repubblica italiana e la Repubblica di Costa Rica sono Parti delle seguenti Convenzioni: la Convenzione sulla diversità biologica (CBD), aperta alla firma a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992; la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), adottata a New York il 9 maggio 1992; e la Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione (UNCCD), adottata a Parigi il 17 giugno 1994;

Ricordando che la 21^a Conferenza delle Parti UNFCCC, svoltasi il 12 Dicembre 2015, ha adottato l'Accordo di Parigi per la lotta ai cambiamenti climatici, entrato in vigore il 4 novembre 2016;

Considerato che l'articolo 4 dell'Accordo di Parigi e le Decisioni 1/CP.19, 1/CP.20 e 1/CP.21 della Conferenza delle Parti UNFCCC invitano tutte le Parti a identificare e comunicare i propri Contributi Nazionali Determinati (NDC);

Tenendo conto anche delle Strategie Nazionali sulla Biodiversità e dei Piani d'Azione (NBSAP) sviluppati ai sensi dell'articolo 6 della CBD e dei Programmi d'Azione Nazionali (NAP) sviluppati in base agli articoli 9-15 dell'UNCCD;

Riconoscendo che i 17 SDG sono multidimensionali e strettamente interconnessi e che l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile invita gli Stati membri e i loro partner a esplorare le connessioni tra obiettivi e target sviluppando sinergie;

Convinti che il rafforzamento delle azioni e della cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile siano necessarie ed urgenti per permettere e sostenere l'attuazione dell'Agenda 2030 e delle suddette Convenzioni di Rio;

Riconoscendo il Protocollo d'Intesa sulla Cooperazione in materia di Vulnerabilità al Cambiamento Climatico, valutazione del Rischio, Adattamento e Mitigazione firmato il 27 maggio 2016, tra l'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare italiano (ora MASE) e MINAE;

Considerato che, nell'ambito del suddetto Protocollo d'Intesa, i Partecipanti hanno identificato alcuni settori tematici e relative iniziative di comune interesse attualmente in fase di discussione;

Proseguendo gli sforzi congiunti per rafforzare la cooperazione, ampliandone il campo di applicazione e l'area delle attività, rinnovandone i mezzi di attuazione e rafforzandone le procedure di monitoraggio e resoconto;

Hanno sottoscritto il seguente Protocollo d'Intesa (di seguito "MoU"):

ARTICOLO 1

OBIETTIVI E FINALITÀ

- 1.1 Questo MoU mira a rafforzare la cooperazione bilaterale per lo sviluppo sostenibile.
- 1.2 Nell'ambito delle competenze dei Partecipanti, questo MoU opera in conformità con gli obiettivi dei seguenti SDG e secondo le tre Convenzioni di Rio (CBD, UNCCD e UNFCCC);
 - migliorare la gestione delle risorse idriche e proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati all'acqua (SDG 6),
 - promuovere l'accesso all'energia sostenibile, rinnovabile ed efficiente (SDG 7);
 - favorire l'adozione di modelli di consumo e produzione sostenibili (SDG 12);
 - rafforzare e coordinare gli sforzi per combattere i cambiamenti climatici globali e affrontarne gli effetti negativi (SDG 13);
 - promuovere un uso sostenibile degli oceani, dei mari e delle risorse marine (SDG 14),
 - proteggere, ripristinare e migliorare l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, la gestione sostenibile delle foreste, combattere la desertificazione, il degrado del suolo e la perdita di biodiversità (SDG 15);
 - aumentare il sostegno internazionale per realizzare uno sviluppo effettivo e mirato delle capacità nei paesi in via di sviluppo al fine di sostenere l'adozione di piani nazionali che consentano l'attuazione di tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG 17).
- 1.3 Nell'ambito e nei limiti di questo MoU, i Partecipanti potranno individuare consensualmente ulteriori obiettivi.

ARTICOLO 2

INIZIATIVE CONGIUNTE

- 2.1 I Partecipanti, a norma dell'Articolo 1, concordano le seguenti iniziative:

- a) Sviluppo di misure efficaci di mitigazione e adattamento attraverso il rafforzamento delle capacità di resilienza ai cambiamenti climatici e il sostegno all'attuazione, al monitoraggio e alle attività di reporting dei Contributi Determinati a livello Nazionale (NDC);
- b) Raccolta, analisi e diffusione di metodologie per l'osservazione e la misurazione degli impatti dei cambiamenti climatici su settori potenzialmente vulnerabili;
- c) Miglioramento della valutazione del rischio e della gestione dei disastri;
- d) Tutela della biodiversità e riduzione del degrado ambientale
- e) Promozione della gestione sostenibile delle foreste;
- f) Promozione di un uso sostenibile e integrato del suolo;
- g) Gestione integrata delle zone costiere e prevenzione e controllo dell'inquinamento marino;
- h) Gestione sostenibile e integrata delle risorse idriche;
- i) Promozione delle fonti di energie rinnovabili e dell'efficientamento energetico;
- j) Gestione sostenibile dei rifiuti e sviluppo dell'economia circolare;
- k) Realizzazione di campagne di educazione e sensibilizzazione pubblica sui cambiamenti climatici globali e lo sviluppo sostenibile;
- l) Rafforzamento della partecipazione pubblica e scambio di buone pratiche in materia di valutazioni ambientali.
- m) Rafforzamento delle azioni per promuovere produzione e consumo sostenibili.

2.2 Nell'ambito e nei limiti del presente MoU, i Partecipanti potranno intraprendere consensualmente ulteriori iniziative, che saranno regolate da quest'Accordo.

ARTICOLO 3

ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE

3.1 La cooperazione si baserà sui principi di imparzialità, equità, reciprocità e interesse comune.

3.2 Le iniziative congiunte saranno conseguite in particolare attraverso:

- realizzazione di progetti e programmi comuni;
- promozione di progetti, programmi e attività che assegnino particolare valore alla partecipazione del settore pubblico, privato e non profit, includendo anche, ove appropriato, università, enti di ricerca scientifica e tecnica, organizzazioni non governative, così come istituzioni appartenenti ai Paesi di entrambi i Partecipanti;
- sviluppo di capacità (ad es. in materia di processi, monitoraggio e valutazione), attraverso campagne di educazione e sensibilizzazione, trasferimento tecnologico e assistenza tecnica;

- scambio di informazioni e documenti rilevanti, comprese pubblicazioni, esperienze e risultati di studi;
- scambio di esperti, visite di delegazioni e tirocinanti, anche coinvolgendo università, centri di ricerca e consorzi universitari ed interuniversitari;
- organizzazione di workshop, seminari e altri incontri congiunti;
- promozione della partecipazione del settore privato e di iniziative di partenariato pubblico-privato;
- realizzazione di programmi e progetti comuni di ricerca e sviluppo.

3.3 Nell'ambito e nei limiti del presente MoU, i Partecipanti potranno individuare consensualmente ulteriori attività di cooperazione, che saranno regolate da quest'Accordo.

ARTICOLO 4

COORDINAMENTO

- 4.1** Al fine di garantire l'effettiva e piena attuazione delle disposizioni del presente MoU, i Partecipanti istituiranno, entro 30 giorni dalla firma del presente MoU, un Comitato Congiunto.
- 4.2** Il Comitato Congiunto sarà composto dalla delegazione del MASE e dalla delegazione del MINAE.
- 4.3** Ognuno dei Partecipanti nominerà un Capo Delegazione a propria rappresentanza. I membri delle delegazioni potranno essere assistiti da esperti.
- 4.4** Il Comitato Congiunto fornirà indicazioni e orientamenti generali per l'attuazione e la supervisione delle attività di cooperazione e adotterà le decisioni pertinenti per la loro realizzazione.
- 4.5** Nel corso della sua prima riunione, che sarà convocata entro 6 mesi dalla firma del presente MoU, il Comitato Congiunto adotterà i seguenti documenti:
- le proprie Regole di Procedura del Comitato Congiunto;
 - i Principi Guida per il Meccanismo di Cooperazione Bilaterale, comprese le procedure finanziarie e un sistema di monitoraggio per valutare l'attuazione dei progetti *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* e le iniziative derivanti dal presente MoU, con indicatori appropriati, con l'obiettivo di garantire la titolarità, l'approccio orientato ai risultati, l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità delle iniziative.
- 4.6** I Principi Guida per il Meccanismo di Cooperazione Bilaterale stabiliranno anche le procedure per l'implementazione dei progetti e delle iniziative approvate ancora in corso alla data di finalizzazione del presente MoU.

- 4.7** Nel corso della prima riunione, il Comitato Congiunto stabilirà inoltre la frequenza delle riunioni successive, tenendo conto del fatto che potranno anche essere organizzate sotto forma di riunioni virtuali (ad es. videoconferenza).
- 4.8** Il Comitato Congiunto approverà anche un Piano di Lavoro de Medio Termine che includa progetti e attività con riferimento agli SDG e ai target a cui essi contribuiscono.
- 4.9** Nelle riunioni successive, il Comitato Congiunto approverà il dettaglio delle attività e dei progetti, incluso il relativo budget e il cronoprogramma, nonché indicatori appropriati per monitorare la loro realizzazione nell'ambito del presente MoU; coordinare l'attuazione delle attività; e riesaminare e valutare sistematicamente lo stato, i progressi, i risultati raggiunti e le lezioni apprese dalle attività di cooperazione.

ARTICOLO 5

MEZZI DI ATTUAZIONE

- 5.1** Il presente MoU non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tutti i costi relativi all'oggetto, inclusi i programmi, le attività e i progetti nell'ambito del saranno a carico dei Partecipanti, nel rispetto delle rispettive leggi nazionali, nei limiti della loro ordinaria disponibilità di bilancio e senza alcun onere aggiuntivo per i bilanci dello Stato della Repubblica italiana e della Repubblica di Costa Rica.
- 5.2** I Partecipanti, se ritenuto opportuno, potranno presentare congiuntamente proposte progettuali, previa approvazione del Comitato Congiunto, a varie istituzioni internazionali e organizzazioni multilaterali (tra cui, le Nazioni Unite, l'Unione Europea, le Istituzioni Finanziarie Internazionali, il Gruppo della Banca Mondiale), al fine di mobilitare fondi aggiuntivi a sostegno della Repubblica di Costa Rica per l'attuazione degli impegni rilevanti stabiliti nell'ambito degli Accordi Ambientali Multilaterali.

ARTICOLO 6

RESPONSABILITÀ

- 6.1** I Partecipanti istituiranno un meccanismo, ai sensi delle rispettive leggi nazionali, per garantire la trasparenza delle spese, della rendicontazione e del controllo contabile.

ARTICOLO 7

NORMATIVA VIGENTE

- 7.1** Questo MoU non pregiudicherà i diritti e gli obblighi dei Partecipanti nei confronti di Terze Parti.

- 7.2** Questo MoU non costituisce un accordo internazionale che possa comportare diritti o obblighi nell'ambito del diritto internazionale. Nessuna disposizione di questo MoU creerà alcuna forma di diritti e obblighi per i Partecipanti.
- 7.3** Questo MoU sarà attuato nel rispetto delle legislazioni nazionali della Repubblica italiana e della Repubblica di Costa Rica, nonché del diritto internazionale applicabile e, per il Partecipante italiano, degli obblighi derivanti dall'adesione dell'Italia all'Unione Europea.

ARTICOLO 8

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 8.1** I diritti di proprietà intellettuale saranno rispettati e fatti rispettare dai Partecipanti durante le attività di cooperazione messe in campo nel contesto di questo MoU. Qualora un'attività congiunta coinvolga i diritti di proprietà intellettuale, i Partecipanti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, determineranno e specificheranno reciprocamente in forma scritta in anticipo ciò che costituisce diritto di proprietà intellettuale nonché un'adeguata ed effettiva protezione di tali diritti di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 9

PROTEZIONE DATI PERSONALI

- 9.1** Nessuna informazione relativa all'identità di una persona può essere trasmessa a Terze Parti senza il consenso scritto del Partecipante dal quale tali informazioni sono state ricevute, purché sia conforme alle finalità concordate nel presente MoU.


ARTICOLO 10

DISPOSIZIONI FINALI

- 10.1** Il presente MoU entrerà in vigore nel momento della firma da parte di entrambi i Partecipanti e rimarrà valido per un periodo di cinque (5) anni, a meno che uno dei Partecipanti non notifichi all'altro la propria intenzione di porre termine ad esso almeno sei (6) mesi prima della data di scadenza.
- 10.2** I Partecipanti possono estendere questo MoU per periodi aggiuntivi di cinque (5) anni, tramite mutuo consenso in forma scritta.
- 10.3** Le disposizioni di questo MoU possono essere modificate tramite mutuo consenso in forma scritta dei Partecipanti.
- 10.4** Qualsiasi divergenza sull'interpretazione e/o sull'attuazione di questo MoU sarà risolta amichevolmente attraverso consultazioni dirette o negoziali tra i Partecipanti.

Firmato a New York, U.S.A, il 15 luglio 2024 in due (2) copie originali, in lingua italiana, spagnola e inglese, rimanendo tutti i testi ugualmente autentici. In caso di divergenze di interpretazione, prevarrà il testo in inglese.

**Per il Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica della Repubblica
Italiana**



**Per il Ministero dell'Ambiente e
dell'Energia della Repubblica di Costa Rica**

